

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 26-6945

**Disposizioni transitorie alle Aziende sanitarie regionali per la continuita' della funzione acquisti ed attivita' collegate a seguito dell' approvazione della Legge regionale 13 novembre 2013, n. 20.**

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con Legge regionale 13 novembre 2013, n. 20, inerente “Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ( Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) e disposizioni in materia di trasparenza degli atti delle aziende sanitarie regionali”, è stato disposto lo scioglimento, a far data dal 1° gennaio 2014, delle Federazioni sovrazonali (FS), istituite con LR 3/2012.

Alle FS erano state attribuite, tra le altre, anche le funzioni di “piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari” (comma 3, lett. a), art. 2 , LR 3/2012).

Poiché l’art. 4 della LR 20/2013 ha espressamente abrogato il comma 3 della LR 3/2012, le funzioni di pianificazione degli acquisti ed approvvigionamento ritornano in capo alle Aziende sanitarie regionali (ASR).

La LR 20/2013, nell’impegnare la Giunta regionale all’individuazione, entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso provvedimento, delle aree interaziendali di coordinamento per l’esercizio delle funzioni amministrative, tecniche, logistiche, etc, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite a SCR Piemonte S.p.A. ai sensi della LR 19/2007, ha esplicitamente riconosciuto che il livello interaziendale risulta l’ambito ottimale in cui deve attestarsi l’ordinarietà di alcune funzioni amministrative ivi comprese le procedure di acquisto per ottenere il maggior grado di efficacia ed economicità.

Pertanto, in attuazione dell’art. 1, comma 3 della L.R. 20/2013, con D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013, sono state individuate le aree interaziendali di coordinamento, rinviando a successivi provvedimenti di Giunta regionale l’identificazione delle attività da esercitarsi a livello interaziendale.

Stante il nuovo quadro normativo di riferimento e l’ obbligo di garantire ai cittadini continuità di forniture e servizi in campo sanitario, oltre all’ economicità derivante da aggregazione, standardizzazione, e centralizzazione delle procedure, risulta necessario regolare la funzione acquisti di beni e servizi occorrenti alle ASR nella fase transitoria, ovvero dallo scioglimento delle Federazioni sovrazonali (1° gennaio 2014) fino all’effettivo funzionamento delle aree interaziendali di coordinamento di cui alla D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014.

Poiché l’ottimizzazione delle funzioni di acquisto tramite la centralizzazione delle procedure è strettamente connessa alla disponibilità di un’anagrafica univoca, occorre, altresì, che siano proseguite e rafforzate anche le attività, attualmente in corso, finalizzate alla realizzazione dell’anagrafica unica dei beni in carico alle ASR ed all’ integrazione delle reti logistiche.

Al fine di non vanificare le attività già espletate a livello centralizzato dalle Federazioni sovrazonali in applicazione della D.G.R. n. 14-5011 del 5/12/2012 ed assicurare, a seguito dello scioglimento

delle stesse FS, omogeneità nella gestione della funzione acquisti in tutte le ASR, favorendo, altresì, l'allineamento delle procedure di gara e le conseguenti opportunità di aggregazione, si dispone quanto segue:

- le gare già bandite e/o programmate entro il 31/12/2013, per le quali si sia già provveduto all'individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), in qualunque fase della procedura si trovino, sono attribuite all' ASR di appartenenza del RUP, senza necessità di delega da parte delle altre ASR dell'area interaziendale;
- le gare programmate, per le quali sia già avviata l'istruttoria (definizione del fabbisogno, nomina del nucleo tecnico, etc), sono attribuite all' ASR di appartenenza del responsabile del procedimento;
- le gare per le quali sia stata effettuata un'istruttoria preliminare e tutte le nuove gare sono attribuite all' ASR che verrà individuata, congiuntamente, dalle ASR appartenenti alla stessa ex Federazione sovrazonale. Per tali tipologie di gara è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione alla Direzione Sanità.

Poiché gli obiettivi regionali di rientro dalle situazioni di disequilibrio finanziario fondano, anche, sulle opportunità di economie di scala derivanti dalla standardizzazione dei prodotti e dall'aggregazione dei fabbisogni, non è consentito alle singole ASR avviare procedure di gara in disallineamento rispetto alla programmazione del proprio ambito interaziendale.

Al fine di realizzare sinergie ed assicurare continuità ai processi di approvvigionamento, le Direzioni delle aziende che compongono le diverse aree interaziendali di coordinamento sono tenute a garantire alle ASR titolari dei procedimenti di gara centralizzata piena collaborazione e disponibilità di mezzi e di risorse umane, secondo gli strumenti contrattuali vigenti.

Tutto ciò premesso;

vista la LR 19/2007;

vista la LR 3/2012;

vista la LR 20/2013;

vista la D.G.R. n. 14-5011 del 5/12/2012;

vista la D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013;

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, ad unanimità,

*delibera*

- di regolare la funzione acquisti di beni e servizi occorrenti alle ASR nella fase transitoria, ovvero dallo scioglimento delle Federazioni sovrazonali (1° gennaio 2014) fino all'effettivo funzionamento delle aree interaziendali di coordinamento di cui alla D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, come di seguito dettagliato:
  - le gare già bandite e/o programmate entro il 31/12/2013, per le quali si sia già provveduto all'individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), in qualunque fase della procedura si trovino, sono attribuite all' ASR di appartenenza del RUP, senza necessità di delega da parte delle altre ASR dell'area interaziendale;
  - le gare programmate, per le quali sia già avviata l'istruttoria (definizione del fabbisogno, nomina del nucleo tecnico, etc), sono attribuite all' ASR di appartenenza del responsabile del procedimento;

- le gare per le quali sia stata effettuata un'istruttoria preliminare e tutte le nuove gare sono attribuite all' ASR che verrà individuata congiuntamente dalle ASR appartenenti alla stessa ex Federazione sovrazonale. Per tali tipologie di gara è fatto obbligo di darne preventiva comunicazione alla Direzione Sanità;
- per fruire delle opportunità di economie di scala derivanti dalla standardizzazione dei prodotti e dall'aggregazione dei fabbisogni, non è consentito alle singole ASR avviare procedure di gara in disallineamento rispetto alla programmazione del proprio ambito interaziendale;
- al fine dell' ottimizzazione delle funzioni di acquisto tramite la centralizzazione delle procedure, proseguono e sono rafforzate tutte le attività, attualmente in corso, finalizzate alla realizzazione dell' anagrafica unica dei beni in carico alle ASR ed all' integrazione delle reti logistiche;
- le Direzioni delle aziende che compongono le aree interaziendali di coordinamento sono tenute a garantire alle ASR titolari dei procedimenti di gara centralizzata piena collaborazione e disponibilità di mezzi e di risorse umane, secondo gli strumenti contrattuali vigenti.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per le Regioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)